



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

OGGETTO: Camera dei Deputati n. 1632 - Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

~~~~ ~~~~ ~~~~

1. Il disegno di Legge n. 1632 in esame, è volto a costruire un quadro normativo nazionale finalizzato al superamento della fase post emergenziale. Lo scopo è quindi di costruire un modello disciplinare unitario, nell'ottica di superare la necessità di promulgare una disciplina ad hoc per ogni evento calamitoso.
2. Al riguardo, si forniscono alcune riflessioni su specifici aspetti relativi, in particolare, all'organizzazione degli attori e delle procedure che ruotano intorno alla ricostruzione.
3. Nel definire il quadro degli attori e le procedure per la ricostruzione, il Disegno di legge in esame prevede un rafforzamento del ruolo direttivo della Presidenza del Consiglio, tramite funzioni di indirizzo e controllo, sia in prospettiva verticale, rispetto alle amministrazioni statali, sia in prospettiva orizzontale, rispetto ai livelli territoriali di governo. In tale quadro, sarebbe opportuno individuare sedi di confronto e dialogo paritetico con le unità territoriali. In merito al rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio, viene più volte incaricata la struttura dipartimentale Casa Italia come titolare di funzioni per conto della prima. Al riguardo, sarebbe opportuno specificare ulteriormente le funzioni di tale struttura nell'ambito del disegno di legge in esame.
4. L'articolo 3, comma 6, lettera d) punto 2) prevede il coordinamento da parte del Commissario straordinario degli immobili privati. A tal fine, sarebbe opportuno definire una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, sulla base delle schede Aedes e Aedei generate durante la fase emergenziale, diretta dal Commissario straordinario, con il coinvolgimento delle Università e degli enti di ricerca, per consentire di basare i parametri di calcolo del massimo valore del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari private sulla base di una valutazione pubblicistica e non privatistica. Tale approccio avrebbe il notevole vantaggio di consentire, durante i primi mesi dello stato di ricostruzione, una stima sufficientemente dettagliata dell'ammontare complessivo della ricostruzione privata, con positivi effetti in termini di accelerazione e garanzia di trasparenza.
5. La Cabina di Coordinamento di cui all'articolo 4 del disegno di legge, sembra invece porsi come organo di raccordo dei vertici delle amministrazioni coinvolte. Al riguardo, sarebbe opportuno declinare nello specifico il ruolo ed i compiti assegnati alla Cabina di Coordinamento, chiamata a svolgere funzioni di impulso e monitoraggio, in aderenza alle linee di indirizzo individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario.

6. In merito al comma 10 dell'articolo 8, ove viene riproposta la sostituzione dei proprietari non aderenti ai consorzi del comma 9 attraverso il meccanismo sostitutivo, si evidenzia che sarebbe opportuno assegnare il potere sostitutivo agli uffici di livello regionale sempreché il disegno di legge preveda la costituzione degli Uffici Speciali della Ricostruzione che rappresentano un tassello cruciale per molti aspetti della ricostruzione: quanto sopra, sia per il procedimento di valutazione e assegnazione del contributo per le pratiche della ricostruzione privata, sia per la definizione di piani di ricostruzione di respiro sovracomunale al fine di coadiuvare le poliedriche esigenze delle infrastrutture sociali ad un livello superiore rispetto a quello del territorio comunale.
7. Al comma 12 dell'articolo 8, aggiungere la previsione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito in legge 24 luglio 2018, n. 89 rubricato, disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati, in cui le tolleranze costruttive, di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate al 5%.
8. In merito alla ricostruzione privata dell'articolo 9, si potrebbe indicare la possibilità che il Commissario straordinario adotti provvedimenti finalizzati a definire delle premialità sul valore del costo convenzionale in diversi casi: se gli edifici danneggiati siano dotati al momento dell'accadimento calamitoso dell'analisi di vulnerabilità sismica secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni, se il beneficiario anticipa i costi delle riparazioni e del miglioramento sismico richiedendo il rimborso delle spese effettuate sempre sulla base delle modalità previste dal disegno di legge e dalle ordinanze specifiche adottate dal Commissario.
9. In merito alla ricostruzione privata, la previsione che consente di destinare risorse ai contributi per beni mobili, di cui all'articolo 10, appare superflua. Trattandosi di possibilità, la legge che segue allo stato di deliberazione sullo stato di ricostruzione già è libera di prevederla. Non a caso, l'articolo 9 rinvia a tale legge le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili. L'articolo 10, pertanto, facoltizza una possibilità già offerta esplicitamente dall'articolo 9.
10. L'articolo 11 del disegno di legge stabilisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. Bisognerebbe istituire gli Uffici Speciali della Ricostruzione di livello regionale al fine di assegnare loro l'istruttoria per la concessione dei contributi piuttosto che ai comuni territorialmente competenti. L'articolo 11 al comma 2 all'ultimo periodo prevede per la ricostruzione conforme nell'ambito dei programmi straordinari di ricostruzione la possibilità di realizzare gli interventi con SCIA edilizia ritenendo comunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica nei casi richiesti dalla legge. In realtà nel caso di ricostruzione conforme, così come definita dall'articolo 8 comma 12, potrebbe essere considerata non necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
11. Sempre in merito all'articolo 11 recante "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata", comma 1, lettera a), viene specificato che alla domanda di contributo deve essere allegata *"la scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica"*. Al riguardo, si segnala che richiamare espressamente la scheda AeDES è fuorviante in quanto la stessa è finalizzata al rilevamento danni causati da sisma. In tale contesto, si potrebbe sostituire tale esplicito riferimento alla scheda AeDES con *"schede di rilevamento danni redatti dalle autorità statali competenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica"*;

12. In merito all'adozione dei piani speciali per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2, si prevede che il Commissario acquisisca l'intesa con gli enti territoriali "nell'ambito della Cabina di Coordinamento". Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che tale previsione può potenzialmente imbrigliare il procedimento di acquisizione delle intese.
13. La previsione di cui all'articolo 15 del citato Disegno di legge di una Conferenza permanente a competenza esecutiva intersettoriale, le cui determinazioni sostituiscono i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta e ogni altro atto necessario delle amministrazioni coinvolte, appare opportuna.
14. All'articolo 19, recante *Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso*, si fa riferimento a trattamento e trasporto derivante da interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e conseguentemente sembrano considerati solo i materiali provenienti da demolizioni edili. L'evento alluvionale ha evidenziato ulteriori famiglie di rifiuti che occorrerebbe considerare.
15. Nell'ambito della ricostruzione privata post frana e/o post alluvione dovrebbero essere definite delle tabelle parametriche di interventi di mitigazione dei dissesti, ad esempio per varie tipologie di frane, per la ricostituzione di argini, e in generale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in modo da confrontare il costo complessivo dell'intervento di mitigazione con il valore, tratto dalle tabelle OMI, delle unità immobiliari e delle aree esposte al fenomeno (frana che incombe su una frazione) al fine di selezionare, fin dai primi mesi dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale, la scelta più consapevole tra mitigare il rischio idrogeologico e riparare gli edifici e delocalizzare senza intervenire sul dissesto. La scelta dovrà essere eseguita sulla base di una approfondita analisi costi-benefici.
16. Sempre in merito alla ricostruzione privata, si avanza l'ipotesi di una migliore collocazione delle norme sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nelle singole leggi successive alla deliberazione di stato di ricostruzione. Trattasi infatti di disciplina di dettaglio circa le modalità di presentazione delle domande, non efficientemente collocabile in una legge quadro che dovrebbe limitarsi a fornire le norme generali di cornice. Lo scopo di tale legge è infatti definire un sistema stabile di riparto di competenze e assegnazione di risorse, oltre che di perimetro di derogabilità, non intervenire puntualmente sulle procedure, stante peraltro il rinvio ad apposita legge già effettuato dall'articolo 9.
17. In merito alla nomina del Commissario, si prevede che, qualora non fosse il Presidente di regione, sia scelto tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere. Per quanto si condivida la necessità che il commissario sappia in concreto gestire situazioni complesse, si dubita che l'aggettivo manageriale possa essere foriero di ambiguità interpretative, ben potendo bastare il criterio di selezione tra soggetti altamente qualificati tra professionisti ed esperti in materia.
18. In merito agli schemi assicurativi sui danni al patrimonio edilizio per eventi calamitosi, si suggerisce una riflessione approfondita sull'opportunità di una delega legislativa. Stante l'apprezzabilità di un intervento volto a definire polizze standard per agevolare la sottoscrizione da parte della più ampia platea di cittadini, si ritiene che - per tale scopo - si possa approvare già una norma immediatamente precettiva (e quindi non rinviare a un decreto legislativo) da attuare al più con decreto ministeriale. Poiché, presumibilmente, l'obiettivo del legislatore è quello di stimolare la sottoscrizione delle polizze, appare incoerente voler raggiungere concretamente tale scopo con un rinvio ad ulteriore fonte, laddove non necessaria.

19. Ulteriori elementi che si propone eventualmente di sviluppare nell'ambito del Disegno di legge in esame:

- detassazione contributi, ovvero che gli stessi non concorrono alla formazione del reddito;
- sospensione mutui e tributi fino alla realizzazione degli interventi di ripristino del patrimonio immobiliare;
- parcelle professionisti;
- maggiore semplificazione nel percorso approvativo degli atti, prevedendo l'intesa solo dei ministeri coinvolti.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

STRUTTURA DI SUPPORTO AIL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA  
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E  
MARCHE

**OGGETTO:** Camera dei Deputati n. 589 - Disegno di legge Trancassini, Foti, Rotelli.

^^^^ ^^^^^ ^^^^^

1. La proposta di legge innova, nei primi cinque articoli, il codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, modificando – di fatto – alcuni aspetti della gestione emergenziale. L’aspetto più rilevante della proposta di legge è trasferire o meglio assegnare poteri ai sindaci per la fase della ricostruzione successiva all’emergenza, citando la ricostruzione del terremoto del Friuli del 1976 come modello da seguire. La proposta di legge in esame non sembra, tuttavia, considerare le profonde trasformazioni sociali, culturali, economiche e giuridiche che sono nel frattempo intervenute (si pensi, ad esempio alle complesse questioni legate alle materie ambientali, paesaggistiche, sismiche e a quelle relative agli appalti pubblici, solo per citarne alcune, tutte profondamente connesse al diritto dell’Unione, nonché fortemente influenzate dai principi inderogabili dell’ordinamento giuridico europeo).
2. Il secondo capo della proposta di legge propone norme di sostegno ai lavoratori e alle imprese colpite dagli eventi calamitosi che appaiono nel loro complesso condivisibili. Al riguardo, si riportano, di seguito, alcune osservazioni specifiche.
  - all’articolo 2, comma 1, la modifica dell’articolo 24 del codice di protezione civile presenta alcuni aspetti che potrebbero generare difficoltà attuative; in particolare, l’**eliminazione della relazione speditiva**, circa le condizioni per la deliberazione dello stato di emergenza nazionale, svolta dal capo del Dipartimento di protezione civile, finalizzata ad una valutazione oggettiva e scientifica, può potenzialmente generare disparità di trattamento tra aree colpite da eventi calamitosi con effetti simili poiché rischiano di essere classificate in modo diverso in termini di natura, estensione e qualità degli eventi (ad esempio attribuendo allo stato di emergenza rilevanza regionale, secondo le indicazioni dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del codice di protezione civile, ovvero rilevanza nazionale, come definito dall’articolo 7, comma 1, lettera c) dello stesso codice);
  - all’articolo 2, comma 2, viene ridotto da 12 a **6 mesi lo stato di emergenza** così come l’eventuale proroga; ciò potendo costituire una limitazione notevole alle attività che canonicamente il Dipartimento di protezione civile svolge nel corso di un anno in termini di assistenza alle popolazioni colpite e di ripristino di condizioni di vita accettabili per le stesse popolazioni.

- all’articolo 2, comma 3, il nuovo dispositivo elimina il riferimento alle attività del Dipartimento di protezione civile inerenti la **gestione dei rifiuti**, delle **macerie**, del **materiale vegetale** o **alluvionale** o delle **terre e rocce** da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. Al riguardo, nella considerazione che tali specifiche attività di gestione dei rifiuti (di qualsivoglia natura), la cui celere finalizzazione incide profondamente sulle fasi successive del processo di ricostruzione, rientrano tra gli aspetti più delicati delle gestioni emergenziali ed assumono, pertanto, una notevole rilevanza, appare opportuna la definizione di un pacchetto derogatorio da affidare a questa delicata fase, che ha altresì notevoli ripercussioni ambientali e che può generare, secondo un approccio circolare, positivi riscontri in termini di sostenibilità economica e finanziaria.
- l’articolo 2, comma 3, modifica ulteriormente l’attuale codice di protezione civile eliminando la previsione di fronteggiare l’emergenza *“anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata”*; pur comprendendo lo spirito del dispositivo volto ad evitare la desertificazione dei territori colpiti dal sisma, si ritiene sarebbe più opportuno lasciare tale previsione normativa dal momento che la complessità situazionale dei danni alle strutture e infrastrutture, private e pubbliche, è tale che il ripristino in situ è spesso non praticabile. Basti pensare, ad esempio, al caso di una frana che incombe su un complesso industriale che, per motivi di spazio e di logistica, deve poter delocalizzare in comuni limitrofi. A tal fine, si ritiene più indicato limitare le delocalizzazioni al territorio colpito dagli eventi ed incluso nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
- viene altresì eliminata la previsione del codice di protezione civile, contenuta all’interno dell’articolo 24, comma 5, del codice, circa la non assoggettabilità delle ordinanze al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; ciò a detrimento delle indispensabile necessità di azioni speditive in fase emergenziale.
- la proposta di legge lascia inalterata la previsione, tranne motivate eccezioni, di scegliere i commissari delegati tra soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico, a differenza con quanto previsto nel disegno di legge Musumeci, nel cui ambito si esalta la modalità di selezione di commissari, dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare l’importanza di avvalersi di soggetti, sia nella fase di emergenza sia in quella di ricostruzione, che abbiano modo e tempo da dedicare ad un incarico così complesso. Ai fini di incentivare tali soggetti dotati di notevole capacità manageriale, sarebbe indicato riferirsi al trattamento economico stabilito all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come richiamato dal comma 8 dell’articolo 25 del codice di protezione civile che risulta abrogato dalla proposta di legge Trancassini. Si ritiene, altresì, necessario lasciare le previsioni dei commi 9, 10 e 11 dell’articolo 25 del codice di protezione civile, abrogati dalla proposta di legge rispettivamente in riferimento alla tutela giurisdizionale avverso le ordinanze, gli atti e i provvedimenti

emanati dalla protezione civile, alla disciplina del sistema di monitoraggio e attuazione delle misure emergenziali adottate dal Dipartimento di protezione civile, e alle modalità attuative di Regioni e Province autonome nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza regionale come definito dalla lett b) comma 1. dell'art. 7 del codice di protezione civile.

- l'articolo 3 disciplina la chiusura dell'emergenza, affidando all'ente locale territorialmente competente il subentro nei compiti di coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata del predetto stato di emergenza. L'articolo 3 attribuisce ai sindaci le contabilità speciali, conferendo loro poteri di coordinamento, controllo, verifica e rendicontazione delle risorse pubbliche, indicando un termine di sei mesi per l'attuazione in via derogatoria delle norme in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Al riguardo, appare tuttavia necessario evidenziare che le amministrazioni locali non dispongono di una struttura organizzativa tale da poter affrontare situazioni straordinarie, come dimostrato dalle molte esperienze degli ultimi decenni e l'apporto di risorse umane aggiuntive, a tempo sia determinato sia indeterminato, rispetto agli organici previsti in condizioni ordinarie, non è storicamente risultato sufficiente a garantire una ragionevole riduzione dei tempi. L'articolo in esame sembra delineare una sorta di frammentazione della gestione della ricostruzione, che potrebbe determinare diseconomie, inficiando dalla base una delle prerogative salienti della sana gestione delle risorse in ottica di massimizzazione del rapporto benefici/costi: la visione di insieme degli interventi di ricostruzione finalizzata all'integrazione degli aspetti ambientali, sociali, culturali di rifunzionalizzazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche al livello della scala sovracomunale.
- l'articolo 4 disciplina la ricostruzione aggiungendo l'articolo 26-bis al codice di protezione civile. Fermo restando le osservazioni riportate poco sopra relativamente all'articolo 3, non si può non mettere in evidenza che delimitare il campo dei poteri dei sindaci, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, appare non sufficiente per garantire la contrazione dei tempi necessari quanto meno a regolamentare la ricostruzione privata ed accelerare la ricostruzione pubblica.
- l'articolo 5 prevede una rivisitazione dell'articolo 27 del codice di protezione civile andando a disporre in modo dettagliato la gestione delle contabilità speciali intestate al Dipartimento di protezione civile o ai commissari delegati ed estendendo la gestione emergenziale di 36 mesi per le opere che risultano ancora in fase di attuazione allo scadere dello stato di emergenza. Tale modalità operativa rischia di creare confusione nel passaggio di consegne tra la gestione emergenziale facente capo al Dipartimento di protezione civile e quella successiva della ricostruzione. Risulterebbe fondamentale tracciare in modo più chiaro il passaggio dalla gestione emergenziale alla ricostruzione, evitando eccessivi prolungamenti temporali della prima in seno alla seconda fase e soltanto per alcuni interventi. Come per gli articoli 3 e 4, anche per l'articolo 5 si evidenzia la necessità di ricercare un approccio organico alla ricostruzione.







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AIL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

**OGGETTO:** Camera dei Deputati n. 647 – Proposta di legge BRAGA, CURTI, DI SANZO, FERRARI, SIMIANI.

^^^^ ^^^^^ ^^^^^

1. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare:
  - in modo organico, efficace e coerente, gli interventi di ricostruzione per la riparazione dei danni occorsi agli edifici e alle infrastrutture e per la ripresa economica, sociale e culturale nei territori colpiti da emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, successivi agli interventi posti in essere dal Servizio nazionale della protezione civile;
  - la *governance* della fase post emergenziale;
  - le modalità di attivazione della procedura di *governance* per la realizzazione degli interventi, distinguendo l'ambito di ricostruzione da quello emergenziale.
  
2. L'articolo 2 indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi. Andando nel dettaglio, si evidenziano le seguenti osservazioni:
  - all'articolo, 2 comma 1, lettera a) punto 1, prevedere la nomina del Commissario straordinario per un tempo, prorogabile più volte fino all'eventuale termine dello stato di ricostruzione, superiore all'anno è ragionevole, ma si potrebbero prevedere due anni anziché tre. L'uso delle ordinanze in deroga sulla falsariga delle ordinanze speciali del Sisma 2016 ha senza dubbio ridotto i tempi di realizzazione delle opere, ferme restando le criticità connesse con l'esiguità dei soggetti attuatori, in termini sia numerici sia qualitativi delle risorse umane. A tal fine occorrerebbe, fin dalle prime battute, pianificare con le più strutturate centrali di committenza di livello nazionale accordi quadro per la selezione degli operatori economici per le fasi della progettazione, della verifica, del collaudo e della realizzazione delle opere distinguendole per categorie (infrastrutture per la viabilità, sottoservizi, infrastrutture per l'idraulica e la geotecnica, scuole e università, strutture per la sanità, edifici di culto, infrastrutture ambientali, edifici pubblici quali musei, Centri Operativi Comunali, biblioteche e così via).
  - all'articolo 2, comma 1, lettera a) punto 2, si fa riferimento, nel caso di eventi di una certa estensione, ad una struttura di coordinamento responsabile di assicurare l'uniforme e unitaria applicazione delle ordinanze e delle direttive commissariali. Al riguardo, nell'ottica di evitare la proliferazione di organi, si potrebbe destinare alla cabina di coordinamento il ruolo di coordinamento, controllo e monitoraggio svolto sia dal Commissario sia dal Dipartimento Casa Italia entrambi chiamati a svolgere un ruolo di omogeneizzazione nell'applicazione delle norme: il primo sull'area dell'evento che genera la sua nomina e il secondo tra eventi occorsi su aree e in tempi diversi.

- all'articolo 2, comma 1, lettera a) punto 5, l'emanazione di provvedimenti del Commissario per l'adozione delle linee guida dovrebbe tenere conto, per la determinazione dei contributi, anche di un aspetto rilevante sotto il profilo del controllo della spesa che lo stesso beneficiario può esercitare, consistente nel rendere obbligatorio che una certa quota del costo degli interventi venga accollata al beneficiario come percentuale del valore massimo di contributo stabilito su indicatori oggettivi che lo stesso articolo richiama, quali il danno, la vulnerabilità, il fattore di accelerazione sismica, la storicità dell'edificio e così via. Potranno essere esclusi dall'obbligatorietà dell'accollo i beneficiari, proprietari di prima casa, che manifestano un indice di capacità contributiva al di sotto di certi livelli reddituali risultanti dall'ISEE. Per le seconde case bisognerebbe prevedere una percentuale massima di contributo, incentivando in ogni caso la monetizzazione di una quota parte del contributo, producendo un doppio benefico effetto: riduzione di consumo di suolo e riduzione della spesa pubblica connessa da un lato al minor valore della monetizzazione rispetto a quello calcolato come quota parte del valore parametrico del contributo e dall'altro riducendo gli oneri amministrativi connessi ad una procedura senz'altro più spedita rispetto alla ricostruzione.
- all'articolo 2, comma 1, lettera d), sarebbe opportuno far confluire nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, nei casi in cui il livello di danneggiamento e devastazione sia molto elevato, la ricostruzione pubblica degli aggregati o gli isolati di edifici privati per l'eccessiva frammentarietà delle proprietà ed il disuniforme interesse dei beneficiari alla ricostruzione. I piani urbanistici attuativi dovrebbero prevedere, tenuto conto della mancata realizzazione delle seconde case, importanti riduzioni di volumi, favorendo l'aumento delle superfici permeabili attraverso la di-sigillazione di porzioni impermeabili del territorio.
- all'articolo 2, comma 1, lettera e) punto 3) si ritiene opportuno prevedere in capo al beneficiario anche l'obbligo di selezionare un'impresa in possesso di idonea attestazione SOA anche per importi di lavori inferiori alla soglia minima di 258.000 euro e ciò a beneficio della qualità della ricostruzione che viene, bene ricordarlo, attuata con fondi pubblici.
- all'articolo 2, comma 1, lettera e) punto 6), si propone di eliminare il valore del 100% del contributo concedibile e di modularlo per edifici, scorte e beni mobili, in questi ultimi due casi solo se risultanti da perizia giurata del professionista incaricato dal beneficiario. La percentuale di massimo contributo concedibile dovrebbe essere ridotta per le seconde case e per quelle affittate come prima casa. Nel caso di beni culturali ed artistici, la percentuale del valore massimo del contributo potrà essere superiore ai casi precedenti ma in ogni caso mai pari al 100%.
- all'articolo 2, comma 1, lettera g) punto 3) sarebbe opportuno non restringere ma ampliare il novero del ruolo dei soggetti attuatori purché qualificati. Ampliare altresì il novero delle centrali di committenza sempre per favorire la massima velocizzazione delle fasi di selezione degli operatori economici.
- all'articolo 2, comma 1, lettera g) punto 4) sarebbe opportuno prevedere l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e di architettura, compresa l'attività di progettazione, fino alle soglie comunitarie così come definite per ciascuna fattispecie dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Tale assetto dovrebbe costituire una notevole spinta all'affidamento degli appalti pubblici. Tale modalità derogatoria potrebbe essere adottata solo entro i primi 12 mesi dello stato di ricostruzione. Dopo i 12 mesi, ad eccezione di casi particolari, ovvero di opere urgenti e di particolare criticità individuate con ordinanza del Commissario straordinario, sarà indispensabile riferirsi alle condizioni previste dal codice degli appalti per garantire il massimo livello di partecipazione alla ricostruzione pubblica.

- all'articolo 2, comma 1, lettera p), sarebbe opportuno eliminare la possibilità di corrispondere elargizioni in favore di coloro che, a causa dell'evento calamitoso, abbiano riportato lesioni gravi e gravissime e dei familiari delle vittime, il cui importo sia determinato in relazione anche dello stato di effettiva necessità. Ciò in quanto la disposizione presenta il fortissimo limite della imprevedibilità della stima dell'onere economico per il bilancio dello Stato.